

		Sentenza n. 175/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	In nome del Popolo Italiano	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Luigi Cirillo Presidente	
	Gianpiero D'Alia Consigliere	
	Guido Tarantelli Primo referendario relatore	
	S E N T E N Z A	
	Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23849 del registro di	
	Segreteria, promosso da:	
	Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Calabria della Corte dei conti , PEC: calabria.procura@corte-	
	conticert.it	
	attore	
	nei confronti di	
	CRISTIANO Gaspare nato a Cosenza il 23.12.1977, C.F.	
	CRSGPR77T23D086E, quale titolare dell'omonima ditta	
	individuale, con domicilio eletto presso l'avvocato Salvatore	
	Liguori, giusta procura allegata alle deduzioni difensive, PEC:	
	avv.salvatoreliguori@pec.giuffre.it	
	convenuto-contumace	
	- esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	nella pubblica udienza del 16 aprile 2024, data per letta la	
	relazione sul consenso delle parti e udito il V.P.G. dott. Giovanni	

Di Pietro, il quale concludeva come da verbale di udienza; per il convenuto nessuno è comparso.

FATTO

1. Con atto di **citazione** depositato in data 5.12.2023, la Procura Regionale chiamava in giudizio Cristiano Gaspare nato a Cosenza il 23.12.1977, C.F. CRSGPR77T23D086E, quale titolare dell'omonima ditta individuale, chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno pari ad euro 100.722,47 e, in via subordinata, alla somma di giustizia, in favore dell'Arcea (Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza ed alle spese di giustizia.

1.1. A sostegno della propria domanda la Procura riferiva che in data 07 febbraio 2019 l'ARCEA aveva trasmesso una **segnalazione di danno** relativa alla concessione di benefici a favore dell'azienda intestata a Cristiano Gaspare.

In particolare, a seguito di presentazione delle relative domande di aiuto, la Regione Calabria concedeva alla ditta un contributo pari alla somma complessiva di euro 113.581,16 (di cui € 78.581,00 per la misura 121 ed € 35.000,00 per la misura 112) e la lettera di concessione del finanziamento in data 25.10.2013 veniva sottoscritta per accettazione.

Successivamente, in data 18 settembre 2017, veniva comunicato alla ditta Cristiano l'avvio del procedimento di

revoca della concessione del contributo per il mancato rispetto dei termini e delle condizioni stabilite per la realizzazione degli interventi finanziati e, in assenza di deduzioni, con il decreto dirigenziale n. 3418 del 16 aprile 2018, veniva disposta la revoca del beneficio concesso.

La Procura riferiva che, a seguito di verifiche della Commissione Europea, da un'attività di controllo *in loco* eseguita in data 14 luglio 2017, come rendicontato nel verbale redatto dall'incaricato del controllo, pur essendo stata formulata un'espressa richiesta alla ditta interessata, non venivano trasmessi alcuni atti e documenti necessari ai fini della verifica disposta (in particolare il permesso a costruire ed il certificato di agibilità dei terreni/fabbricati oggetto dell'investimento, atti funzionali a comprovare la legittimità e la regolarità degli interventi eseguiti, come anche l'attestazione necessaria a dimostrare che la realizzazione degli stessi non ha pregiudicato l'idea progettuale originariamente ammessa a contributo).

Pertanto, il controllo *in loco* si concludeva con un giudizio negativo, non soltanto per la mancata trasmissione della documentazione richiesta, ma anche per la violazione, da parte della ditta, dell'obbligo di garantire la conformità delle opere eseguite e dei beni acquistati secondo quanto previsto dal progetto approvato.

Pertanto, con il citato decreto dirigenziale n. 3418 del 16 aprile 2018 della Regione Calabria veniva disposta la revoca totale del

beneficio concesso e con il provvedimento del 20 giugno 2018 veniva intimata la restituzione delle somme precedentemente erogate; alla data del 21 giugno 2023 l'Arcea attestava di aver potuto procedere soltanto parzialmente al recupero del contributo irregolarmente percepito dalla ditta, mediante compensazione con i pagamenti successivi, per un importo pari ad € 18.594,38, provvedendo ad iscrivere a ruolo la corrispondente posizione debitoria, pari ad € 100.722,47 e demandando all'agente della riscossione le necessarie attività di recupero.

1.2. Sulla base di tali elementi la Procura notificava **l'invito a dedurre** a Gaspare Cristiano, che trasmetteva le proprie deduzioni difensive.

1.2.1. La Procura richiamava il contenuto delle **deduzioni difensive**, in specie la sentenza n.1044/2021 del Tribunale di Catanzaro (che ha definito *“irragionevole il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la revoca totale del beneficio e la restituzione dell'intera somma, pur a fronte del corretto e accertato regolare adempimento degli obblighi di acquisto del trattore e di realizzazione del ficheto”*, stabilendo che fosse necessario disporre solo la decadenza parziale del beneficio e che risultava *“più equo e più rispondente al criterio della proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, disporre la decadenza parziale del beneficio con conseguente obbligo per l'odierno attore di restituzione delle*

somme ricevute in relazione ai lavori del fabbricato, pari ad euro 39.600,00, oltre all'intera somma di pari importo dovuta a titolo di sanzione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento n.809/2014", disponendo altresì che "il provvedimento di revoca totale del beneficio e di restituzione delle somme già erogate deve ritenersi illegittimo e, in quanto tale, deve essere disapplicato ai sensi dell'articolo 5 della legge 2248/1865 allegato E"); la Procura evidenziava altresì che, comunque, tale sentenza ha confermato le difformità esistenti rispetto al progetto approvato e che l'azienda non disponeva dell'agibilità dei locali medesimi, elementi che sarebbero sufficienti per ritenere sussistente l'inadempimento agli obblighi derivanti dal finanziamento.

1.3. Nel **merito**, dunque, la Procura affermava che le prescrizioni contenute nella lettera di concessione del finanziamento (secondo cui l'operazione di investimento non doveva subire modifiche sostanziali nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento in grado di alterare la natura o le condizioni di esecuzione o di conferire un indebito vantaggio ad un'impresa e che il mancato rispetto dei vincoli assunti avrebbe comportato la revoca) rappresentano diretta esplicitazione dei principi contenuti nei regolamenti e nella normativa sovranazionale, da cui la primazia delle norme comunitarie ed europee e che la violazione delle norme previste per le misure 112 e 121 del PSR determinano la decadenza totale del provvedimento di erogazione con l'obbligo della

restituzione integrale.

1.3.1. Quanto alla sentenza civile la Procura evidenziava che il giudice aveva operato una valutazione fondata sul criterio della proporzionalità e di equità, prescindendo dalla considerazione delle norme stabilite in sede europea, che impongono vincoli rigorosi nell'utilizzo dei contributi erogati e l'obbligo di interpretazione conforme della normativa europea determinerebbe l'imputabilità al convenuto del danno contestato; in ogni caso anche nell'interpretazione del giudice civile risultava che al momento del sopralluogo i lavori di ristrutturazione del fabbricato non risultavano ultimati, l'immobile non risultava funzionale all'utilizzo al quale era destinato, l'azienda non disponeva dell'agibilità dei locali e la richiesta del permesso di costruire, peraltro richiesto per civile abitazione e non per fabbricato rurale, risultava presentata con notevole ritardo.

Inoltre, la sentenza aveva comunque riconosciuto l'obbligo del beneficiario dei contributi di restituire le somme ricevute in relazione ai lavori relativi al fabbricato pari a 39.600,00 euro che, maggiorati per effetto dell'applicazione delle sanzioni e al netto dei recuperi già effettuati dall'Arcea, individuano un debito di euro 60.590,43.

1.3.2. Quindi, la Procura confutava le argomentazioni difensive del convenuto a seguito dell'invito a dedurre, affermando non potersi invocare il principio del legittimo affidamento per il

controllo straordinario *in loco*, eseguito nel rispetto dei vincoli e degli obblighi assunti, ed essendo stati riscontrati in tale sede difformità che non trovano giustificazione nelle circostanze dedotte (in particolare la mancata trasmissione della documentazione richiesta ha comportato l'esito negativo del collaudo anche in considerazione della circostanza, accertata in occasione del suddetto controllo, che la ditta beneficiaria non disponeva dell'agibilità dei locali e che l'immobile non risultava essere funzionale all'utilizzo e, pertanto, non configurabile come lotto funzionale).

1.3.3. Pertanto, ravvisata la giurisdizione contabile in ragione del rapporto di servizio (a partire dall'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 4511/2006 e nelle successive pronunce n. 20701 e 26935 del 2013) e la normativa comunitaria (in particolare, l'articolo 72 del Regolamento n.1698/2005 secondo cui le operazioni di investimento che hanno beneficiato di contributi attinti ai fondi PSR non possono subire, nei cinque anni successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali a pena di decadenza e di revoca dei contributi concessi) la Procura indicava la sussistenza degli elementi propri della responsabilità amministrativa.

In particolare, dai controlli *in loco* risultava che gli interventi da eseguire non erano stati ancora ultimati e, soprattutto, che il fabbricato non era conforme ai requisiti del bando (ad esempio,

il portone-cancello in ferro non era presente, la stessa riquadratura ad arco era ancora da completare, i fili dell'impianto elettrico che fuoriuscivano dalle cassette dimostravano che non erano stati predisposti a misura per il montaggio delle relative placchette, la mancanza delle tracce e dei fori di fissaggio degli impianti di illuminazione rendevano poco verosimile il successivo smontaggio di tali impianti per eseguire ulteriori lavori, risultava incomprensibile lo smontaggio delle porte dai telai, le opere di rifinitura interna erano incomplete, mancando la tinteggiatura delle pareti, pur essendo ricompresa nel computo metrico e già computata e liquidata, come non risultava comprensibile lo smontaggio degli infissi per i lavori sull'impianto elettrico e la presenza della centralina di distribuzione di un impianto di riscaldamento per un locale di ricovero degli attrezzi agricoli).

Tali elementi, oltre ad indicare l'inadempimento degli obblighi assunti, denoterebbero secondo la Procura, sul piano dell'elemento soggettivo, il dolo ovvero la consapevolezza di venire meno agli impegni assunti al fine di conseguire un indebito vantaggio a danno dell'erario pubblico.

Veniva poi indicato che tali condotte *“si sono potute disvelare compiutamente solo con il controllo in loco eseguito il 14 luglio 2017”* e gli accertamenti indicherebbero come il beneficiario si trovasse, sotto il profilo soggettivo, in una condizione contraddistinta dal dolo in quanto ha posto in essere le proprie

condotte con la coscienza e la volontà di conseguire un ingiusto profitto palesando requisiti non posseduti al fine di ottenere indebitamente i finanziamenti richiesti.

Pertanto, la citazione concludeva per il risarcimento del danno pari ad euro 100.722,47, tenuto conto della quantificazione effettuata alla data del 21.06.2023 dall'Arcea computando anche gli interessi maturati sulle somme dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

2. Il **decreto presidenziale** n. 492 del 5.12.2023, con cui veniva fissata l'udienza per la discussione il giorno 16.4.2024, unitamente all'atto di citazione veniva **notificato al convenuto** in data 7.12.2023 a mezzo pec all'indirizzo del difensore presso il quale aveva eletto domicilio giusta procura allegata alle deduzioni difensive.

3. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

4. All'**udienza del 16 aprile 2024** per la Procura Regionale è comparso il V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro, il quale si riportava alla citazione ed insisteva per l'accoglimento delle richieste.

Per il convenuto nessuno è comparso.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. In via preliminare va dichiarata la **contumacia** del convenuto, risultando perfezionata la notifica nei suoi confronti in data 7.12.2023 a mezzo pec all'indirizzo del difensore presso il quale aveva eletto domicilio giusta procura allegata alle

deduzioni difensive e non essendosi costituito in giudizio.

6. Nel **merito** il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Infatti, le argomentazioni della Procura, debitamente supportate dalla produzione documentale indicano la sussistenza dei requisiti per configurare una responsabilità amministrativa in capo al convenuto.

In particolare, risulta dagli atti di causa che a fronte della concessione del contributo era stato riscontrato il mancato rispetto dei termini e delle condizioni stabilite per la realizzazione degli interventi finanziati; circostanza che dava luogo all'intervenuta revoca del beneficio in sede amministrativa.

Nello specifico rilevano le verifiche effettuate in loco (eseguite il 14 luglio 2017) e il relativo verbale redatto dall'incaricato del controllo (cfr. doc. 5, all. 13) con le relative richieste documentali (atti e documenti necessari ai fini della verifica), che però non trovavano seguito.

La mancata presentazione di tale documentazione (permesso a costruire e certificato di agibilità dei terreni/fabbricati oggetto dell'investimento, atti comprovanti la legittimità e la regolarità degli interventi eseguiti, l'attestazione sull'assenza di pregiudizio della realizzazione rispetto all'idea progettuale ammessa a contributo) determinava il giudizio negativo.

Tali elementi – ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa in oggetto – non risultano superati dalla

sentenza n.1044/2021 del Tribunale di Catanzaro richiamata nelle deduzioni difensive all'invito a dedurre.

Infatti, da un lato occorre tenere presente dell'autonomia del giudizio di responsabilità rispetto a quello ordinario, afferendo i due giudizi a profili e finalità diverse e, dall'altro lato, viene in rilievo lo stesso tenore della pronuncia invocata a sostegno delle argomentazioni difensive dell'invitato a dedurre.

In particolare, la sentenza ha definito *“irragionevole il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la revoca totale del beneficio e la restituzione dell'intera somma, pur a fronte del corretto e accertato regolare adempimento degli obblighi di acquisto del trattore e di realizzazione del ficheto”*, stabilendo che fosse necessario disporre solo la decadenza parziale del beneficio e che risultava *“più equo e più rispondente al criterio della proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, disporre la decadenza parziale del beneficio con conseguente obbligo per l'odierno attore di restituzione delle somme ricevute in relazione ai lavori del fabbricato, pari ad euro 39.600,00, oltre all'intera somma di pari importo dovuta a titolo di sanzione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento n.809/2014”*).

Ebbene rispetto a tale profilo si evidenzia che – se con riferimento al diritto soggettivo valutato in sede ordinaria (diritto all'aiuto comunitario) ragioni di “equità e proporzionalità” hanno portato alla valutazione parziaria dell'investimento (e

dell'obbligazione) – con riferimento all'obbligazione di risarcimento del danno a titolo di responsabilità amministrativa ciò che rileva sono la finalità pubblicistica sottesa al contributo pubblico e la violazione dei doveri di servizio ad essa strumentali, considerato che tale intervento, volto a sovvenzionare investimenti in settori di particolare interesse, risponde a interessi generali che si combinano con quelli del privato beneficiario, ma inevitabilmente hanno natura superindividuale e, in quanto tali, sono sottoposti al vaglio del giudice contabile per i relativi profili di competenza.

In altri termini, oggetto dell'esame del presente giudizio è la verifica della sussistenza di un danno erariale (con l'accertamento dei presupposti di legge) alla luce della natura pubblica del denaro concesso per il perseguimento di finalità pubbliche che non trovano, nel caso in esame, il relativo corrispettivo economico della prestazione (basti pensare la natura di premialità della misura 112); quindi la valutazione (peraltro secondo il criterio dell'equità e proporzionalità) operata dal giudice ordinario sullo schema di stampo sinallagmatico, utile ai fini civilistici, non può trovare parimenti applicazione in questa sede in cui la valutazione attiene al danno erariale.

Pertanto, ciò che viene in rilievo sono le difformità esistenti rispetto al progetto approvato (confermate nella sentenza del Tribunale) e la circostanza che l'azienda non disponeva dell'agibilità dei locali medesimi; elementi questi idonei a

configurare un inadempimento degli obblighi derivanti dal finanziamento, foriero di danno erariale.

Nello specifico si registra che i lavori di ristrutturazione del fabbricato non risultavano ultimati, l'immobile non risultava funzionale all'utilizzo al quale era destinato, l'azienda non disponeva dell'agibilità dei locali e la richiesta del permesso di costruire, peraltro richiesto per civile abitazione e non per fabbricato rurale, risultava presentata con notevole ritardo.

Se tali elementi in sede civile portavano all'obbligo di restituzione delle somme ricevute in relazione ai lavori relativi al fabbricato pari a 39.600,00 euro, oltre alle sanzioni (con un debito residuo al netto dei recuperi di euro 60.590,43) in questa sede viene in rilievo che l'immobile non risultava essere funzionale all'utilizzo (non configurabile come lotto funzionale); circostanza che incide direttamente con la finalità pubblicistica perseguita con l'erogazione del beneficio e, per l'effetto, come indice di danno erariale.

Infatti, la scelta di beneficiare alcuni soggetti rispetto ad altri discende dalla validità del progetto presentato con la domanda, che è stato ritenuto più idoneo di altri a ricevere il beneficio perché più aderente all'interesse generale.

La mancata "esatta" realizzazione di quanto previsto ed approvato incide sulle finalità pubbliche volute e, dal punto di vista economico, sulla produzione di un danno erariale (mancato raggiungimento dello scopo economicamente

apprezzabile) che deve trovare ristoro.

Sotto questo profilo, pertanto, la mancata realizzazione nei tempi e nei modi del programma presentato con la domanda approvata e la mancata consegna della documentazione richiesta configura l'elemento oggettivo della responsabilità amministrativa.

Risultando provato l'inadempimento e la relativa condotta del convenuto, deve ravvisarsi il prospettato dolo considerato che si è verificata una volontaria inosservanza degli obblighi assunti nei confronti dell'ente erogatore desumibile dalla conoscenza delle prescrizioni e dalla mancata realizzazione di quanto dovuto e rispetto alla quale non risultano in atti elementi giustificativi idonei a ravvisare un diverso elemento psicologico dell'agente.

7. Pertanto, la domanda deve essere accolta integralmente pronunciando **condanna** del convenuto al pagamento di € 100.722,47, fatta ovviamente salva (in sede esecutiva) la sottrazione delle somme eventualmente già recuperate in sede amministrativa o in forza della sentenza civile.

8. Le somme oggetto di condanna dovranno essere maggiorate di **rivalutazione monetaria** calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di **interessi legali** sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo.

8. Le **spese di giudizio** seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

	15	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità	
	promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria	
	iscritto al n. 23849 del Registro di Segreteria:	
	- condanna Gaspare Cristiano, quale titolare dell’omonima	
	ditta individuale, al pagamento della somma di euro 100.722,47	
	in favore dell’Arcea (Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni	
	in Agricoltura), fatto salvo in sede esecutiva quanto già	
	eventualmente recuperato, oltre interessi e rivalutazione come	NOTA SPESE Giudizio n. 23849 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE n. 1 copia prefetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA n. 1 copia prefetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA NOTIFICHE ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSÌ EURO QUATTROCENTOTRENTASETTE/37
	in motivazione;	
	- condanna Gaspare Cristiano, quale titolare dell’omonima	
	ditta individuale, al pagamento delle spese di giudizio in favore	
	dell’Erario, come da nota di segreteria a margine.	
	Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 aprile	
	2024.	
	Il Relatore	
	Il Presidente	
	Guido Tarantelli	FOLGIO 7 7 1 1 4 4 15,71 € 437,37 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente
	Firmato digitalmente	
	Depositata in segreteria il 03/09/2024	
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	Firmato digitalmente	